**Peculiarità dell’esame di Stato nei Licei Musicali**

Si ritiene utile riportare qui, a favore della commissione i riferimenti normativi (e le conseguenti scelte del Liceo Musicale xxxx), riferiti alle specificità dell’esame di stato del liceo Musicale.

**LA SECONDA PROVA “SCRITTA” E LE PROBLEMATICHE CONNESSE**

1. **D.M. n. 10 del 29 /01/2015** (Art.7) Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. (GU Serie Generale n.45 del 24-2-2015).

L’art. 7 è interamente dedicato alla seconda prova scritta, composta di due parti:

*1. Con riferimento alla sezione musicale la prova di cui all'articolo 1 si svolge nelle due parti descritte nei commi 2 e 3.*

*2. La prima parte della prova, che ha la durata di un giorno, per massimo sei ore, ha ad oggetto una delle seguenti tipologie (…)*

*3. La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della durata massima di venti minuti, prevede l'esecuzione e l'interpretazione di brani solistici o di musica d'insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.*

1. **O.M. 205/2019 Art.13 comma 1 - *Calendario delle prove*** f

* ***prima prova scritta****: mercoledì 19 giugno 2019, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);*
* ***seconda prova*** *in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 20 giugno 2019, dalle ore 8:30. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n.769 del 2018”);*

*Per lo svolgimento di questa parte della seconda prova (TAC) il comma 7 dell’art.127 precisa che* ***“***… *il candidato deve potersi avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, a esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati)”*

**La peculiarità dei Licei Musicali è definita dall’art. 17 comma 7 riferito alla seconda parte delle seconda prova:**

“*7. Nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'esame, con decisione motivata del presidente, la seconda parte della seconda prova può svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati per tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di danza nei licei coreutici.*”

1. **Per la valutazione della seconda parte della seconda prova**, ai sensi dell’ art. 9 comma 2 della OM 205/2019: ”*Nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova, con riguardo rispettivamente alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la commissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa. Le nomine degli esperti vengono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, affisse all'albo della scuola e comunicate al competente Ufficio scolastico regionale*”.

I docenti di strumento del Liceo xxxx hanno dichiarato al dirigente scolastico la propria disponibilità ad essere nominati esperti dal Presidente della Commissione. Le disponibilità sono acquisite agli atti e vengono fornite al Presidente della commissione per gli atti conseguenti.

1. Lo svolgimento della seconda parte della seconda prova può inoltre richiedere, per alcuni strumenti, la **presenza di un accompagnatore**.

Il liceo xxx, così come richiesto dall’art. 17 comma 7 della OM 2015/19 ha deliberato che i docenti accompagnatori siano scelti tra i docenti di pianoforte o di altro strumento del liceo stesso.

Nella presentazione individuale di ogni candidato (sezione esecuzione e interpretazione) è indicato non solo il repertorio presentato dal candidato ma anche l’eventuale accompagnatore.

Si riporta integralmente la seconda parte del comma 7 art 17 dell’OM 2015/19: *“Nei licei musicali, per lo svolgimento della seconda parte della prova d'esame (prova di strumento), il candidato si può avvalere di un accompagnamento alla sua performance, qualora la stessa non sia individuale. L'accompagnamento strumentale alla prova può essere effettuato solo ed esclusivamente da personale docente in servizio nel liceo musicale e indicato nel documento del consiglio di classe. Nei licei coreutici, per lo svolgimento della seconda parte della prova d'esame (esecuzione individuale) non è consentita l'esecuzione di passi a due/duetti, essendo già stata offerta al candidato la possibilità di esibirsi in una performance collettiva nella prima parte della seconda prova”.*